

**CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI  
AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE**

TRA

**FINPIEMONTE S.p.A.**, soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale dott. Mario Nicola Francesco Alparone, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino, in data 19.5.2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19.5.2023 n. 23063/1T, ( nel seguito denominata Finpiemonte)

E

**Banca XXXXXX**, .....

.....

.....

.....

.....

(nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO

1. che con Legge Regionale 26 luglio 2007 n. 17, portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione Piemonte (la Regione) ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti; in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
2. che ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte, in data 14 luglio 2022, hanno sottoscritto la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (la Convenzione Quadro);
3. che Finpiemonte, in virtù della predetta Convenzione Quadro e degli specifici contratti di affidamento stipulati con le singole Direzioni Regionali, è assegnataria di fondi di rotazione (Fondi Rotativi) messi a disposizione dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti Pubblici, per la concessione e la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi rotativi, di specifici finanziamenti agevolati a sostegno dell'economia regionale per il tramite

delle banche convenzionate con Finpiemonte (Banche Convenzionate) ai sensi della presente Convenzione (la Convenzione);

4. che Finpiemonte intende regolare, con la presente Convenzione, l'utilizzo dei Fondi Rotativi per l'erogazione, da parte delle Banche Convenzionate, di finanziamenti agevolati (Contratti di Finanziamento o Finanziamenti) alle imprese beneficiarie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile (Disciplina di Riferimento) in relazione alle singole misure di finanziamento (Misure), come descritte nelle schede tecniche (Schede Tecniche) di cui ai successivi articoli della Convenzione;
5. che la Banca Convenzionata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente alla messa a disposizione da parte di Finpiemonte delle singole Schede Tecniche, indica a Finpiemonte a quali Misure intende aderire e dunque applicare alla propria clientela, mediante sottoscrizione delle stesse Schede Tecniche di interesse;
6. che per l'erogazione dei Finanziamenti e l'incasso delle rate di rimborso degli stessi, Finpiemonte si avvale di una Banca Tesoriera, come individuata da Finpiemonte, presso la quale vengono depositati i fondi pubblici da utilizzare per l'erogazione dei Finanziamenti e presso la quale sono versate da parte delle Banche Convenzionate le rate di rimborso pagate dalle imprese beneficiarie, nonché tutte le somme ad altro titolo incassate a valere sui medesimi Finanziamenti in caso di sofferenza o in conseguenza dei provvedimenti di revoca a qualunque titolo adottati;
7. che la Banca è interessata a sottoscrivere la presente Convenzione con Finpiemonte al fine di promuovere l'erogazione di Finanziamenti con utilizzo dei Fondi Rotativi in favore della propria clientela;
8. che è interesse delle Parti disciplinare i reciproci rapporti, secondo le disposizioni della presente Convenzione, previa adesione alle singole Misure di cui Finpiemonte si impegna a fornire adeguata Scheda Tecnica, tenendo fermi tutti gli aspetti già regolati dalla stessa presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Premesse**

---

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'accordo**

---

1. La presente Convenzione disciplina tra le Parti la concessione, erogazione e recupero delle somme erogate dalla Banca alla propria clientela mediante i Contratti di Finanziamento con l'intervento dei Fondi Rotativi di cui in premessa, nel rispetto dei requisiti previsti nelle singole Schede Tecniche e della Disciplina di Riferimento, come infra definita, riferite alle Misure a cui la Banca ha aderito.
2. La concessione delle agevolazioni relative alla quota di Finpiemonte si inserisce

nell'ambito degli interventi pubblici di incentivazione e sviluppo alle imprese aventi sede legale od operativa in Piemonte ed è disciplinata dal D.lgs. n. 123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59";

3. La Banca indica, di volta in volta, le Misure di finanziamento agevolato, con utilizzo dei Fondi Rotativi, che intende applicare nei confronti della propria clientela trasmettendo tale adesione a Finpiemonte secondo i canali/contatti di cui al successivo art. 17.

### **Art. 3 – Natura e contenuto delle Misure agevolate**

---

1. La disciplina delle singole Misure è definita e descritta nelle specifiche Schede Tecniche, che Finpiemonte si impegna ad inviare e mettere a disposizione delle Banche non appena possibile per la successiva ed eventuale adesione.
2. Con riferimento a ciascuna Misura, Finpiemonte provvede ad indicare, attraverso la Scheda Tecnica, i seguenti elementi, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6 e rinviando sempre ai contenuti della Disciplina di Riferimento:
  - a) i requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari ammissibili;
  - b) le finalità e le tipologie degli investimenti e degli interventi ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
  - c) i limiti minimi e massimi dei Finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità (misura massima e minima e percentuale dell'impegno Quota Banca / Quota Pubblica) e le modalità di applicazione delle agevolazioni da riconoscere ai soggetti beneficiari ammissibili;
  - d) le procedure di presentazione delle domande, nonché le competenze istruttorie ed indicazioni circa l'esame della documentazione richiesta a corredo delle pratiche.
  - e) le ipotesi di esclusione dall'accesso alla Misura e le principali ipotesi di revoca dell'agevolazione.

### **Art. 4 – Ammissibilità ai Finanziamenti**

---

1. Finpiemonte (o il diverso Ente pubblico, individuato da Finpiemonte o dalla Disciplina di Riferimento) provvede ad esprimere, per ciascuna domanda presentata, il proprio parere sulla conformità della stessa rispetto alle finalità ed ai requisiti di merito e di priorità, previsti dalla Disciplina di Riferimento, dichiarando l'ammissibilità della domanda di finanziamento all'applicazione dei benefici oggetto della Misura stessa a cui la domanda fa riferimento.

### **Art. 5 – Concessione ed erogazione dei Finanziamenti**

---

1. A seguito della verifica di ammissibilità effettuata ai sensi dell'articolo precedente, la Banca avvia la propria istruttoria di merito creditizio in piena autonomia di giudizio ed in applicazione dei propri criteri e processi interni. La Banca si impegna ad effettuare tale attività valutando il rischio di credito sull'intero importo del Finanziamento ed acquisisce, in caso di eventuale delibera positiva ed ove previste dalla stessa, le

garanzie reali e/o personali ritenute necessarie con riferimento all'intero importo finanziato sia per la quota di Finanziamento erogata con fondi propri (Quota Banca) che per la quota di Finanziamento erogata con Fondi di Rotazione (Quota Pubblica).

Per le Misure che prevedono obbligatoriamente la presenza della delibera bancaria all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, la Banca effettua la propria istruttoria di merito creditizio, che rimane condizionata alle verifiche di ammissibilità di Finpiemonte. In questo caso il potenziale beneficiario presenta alla Banca una sintesi del progetto da finanziare, redatta secondo un modello messo a disposizione da Finpiemonte (Allegato 1)

2. È fatta in ogni caso salva la facoltà della Banca di acquisire, esclusivamente a supporto della propria quota di finanziamento, garanzie pubbliche (quali, a titolo di esempio, quelle rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia) che, in ragione della relativa disciplina, non possono essere applicate ed acquisite in relazione alla quota di finanziamento erogata con fondi pubblici.
3. In ogni caso, la delibera della Banca viene comunicata sulla base di un modello standard, secondo quanto previsto nell'Allegato 2 alla presente Convenzione.
4. Al termine del processo di istruttoria/delibera come sopra delineato, la Banca fornisce al beneficiario (Beneficiario) la delibera da allegare al modulo di domanda o la trasmette a Finpiemonte, entro 60 giorni (eventualmente prorogabili) dalla richiesta di Finpiemonte stessa. In caso di esito positivo, Finpiemonte, a conclusione delle proprie attività istruttorie/amministrative, emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione pubblica a favore del Beneficiario ("Nulla Osta"), comunicandolo alla Banca.
5. L'erogazione della Quota Pubblica viene gestita con le modalità di addebito sul conto corrente di Finpiemonte, previa lettera di autorizzazione al prelievo cui la Banca si impegna ad attenersi. La Banca si impegna inoltre ad erogare al Beneficiario la Quota Pubblica ricevuta da Finpiemonte.
6. Laddove previsto dalla Disciplina di Riferimento e dalla relativa Scheda Tecnica, è possibile l'erogazione del Finanziamento in più tranches.
7. La Banca si impegna a non utilizzare i fondi rivenienti dal Finanziamento per ridurre la propria esposizione verso il Beneficiario relativamente ad altre linee di credito già utilizzate (escluse le eventuali linee di credito concesse a titolo di prefinanziamento dell'operazione agevolata in erogazione), pena l'obbligo di risarcire Finpiemonte attraverso la restituzione dell'intera Quota Pubblica.
8. La Banca si impegna a stipulare il Contratto di Finanziamento e a gestire, tramite le proprie strutture, ogni rapporto giuridico con i soggetti finanziati. La Banca, inoltre, si impegna ad inserire nel Contratto di Finanziamento:
  - a) nella parte relativa agli obblighi e dichiarazioni della parte finanziata, che il Beneficiario dichiara di prendere atto e conoscere che:
    - la concessione delle agevolazioni relative alla quota di Finpiemonte si

inserisce nell'ambito degli interventi pubblici di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è regolata, oltre che dalla Disciplina di Riferimento, dal D.lgs. n.123/1998;

- i crediti nascenti dall'obbligo di restituzione degli interventi pubblici godono del privilegio generale ai sensi del citato D. Lgs. n. 123/1998, art. 9, comma 5, secondo cui *"sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"*;
- in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel Contratto di Finanziamento, Finpiemonte potrà adottare la revoca del finanziamento;

b) nella parte relativa alla revoca, risoluzione e recupero del finanziamento, che il Beneficiario dichiara di prendere atto e conoscere che nel caso di obbligo di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di Finpiemonte, i crediti nascenti dalla revoca stessa sono assistiti da privilegio generale ex lege 123/98.

9. La Banca si impegna, inoltre, a non modificare le condizioni di delibera né i Contratti di Finanziamento senza il preventivo consenso scritto di Finpiemonte, in caso di una eventuale riduzione delle garanzie a supporto del Finanziamento e in caso di variazione in aumento dello spread sulla Quota Banca.

#### **Art. 6 – Caratteristiche dei Finanziamenti**

---

1. La forma tecnica consiste in un finanziamento "a scadenza", a copertura fino al 100% dell'investimento o progetto ammesso.

Secondo quanto previsto dalla Disciplina di Riferimento, il Finanziamento può essere abbinato ad una quota di aiuto a fondo perduto.

2. Il rimborso del Finanziamento prevede:

- una durata minima di 18 mesi e massima di 10 anni, a seconda di quanto previsto dalla Disciplina di Riferimento;
- rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate (31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12);
- la possibilità di un periodo di preammortamento fino a 12 mesi (aumentabile a 18 mesi nel caso di finanziamenti con durata di 10 anni) comprensivo del cosiddetto preammortamento tecnico necessario ad allineare la prima scadenza con la prima scadenza del trimestre solare. L'eventuale applicazione del preammortamento tecnico non può comunque comportare lo slittamento della scadenza dell'ultima rata di ammortamento oltre il termine ultimo.

3. La Quota Pubblica, a seconda di quanto previsto dalla Disciplina di Riferimento e dalla Scheda Tecnica di riferimento:

- copre una percentuale non inferiore al 50% e non superiore al 70% del Finanziamento complessivo e può variare da un minimo di 17,5 mila euro ad un massimo di 5 milioni di euro;
- viene prestata a tasso "zero" o ad un tasso "agevolato" inferiore alle condizioni di mercato.

4. Alla Quota Banca viene applicato un tasso di interesse annuo pari:

- all'Euribor rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);
- all'Eurirs, relativo alla durata del Finanziamento, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso).

La Banca si impegna a comunicare a Finpiemonte gli spread massimi applicabili ai finanziamenti e le eventuali successive variazioni, per consentire a Finpiemonte di darne adeguata informativa ai beneficiari sul proprio sito web.

**Art. 7 - Obblighi della Banca – Invio piani di ammortamento, retrocessione rate, flussi e informativa periodica**

---

1. La Banca si impegna a:

a) inviare a Finpiemonte i Piani di Ammortamento alla casella di posta elettronica PEC dedicata o con altro flusso dati telematico, entro il mese successivo dall'erogazione del finanziamento, unitamente alla copia, in formato elettronico (pdf) del Contratto di Finanziamento sottoscritto con il Beneficiario e di ciascuna garanzia eventualmente richiesta a supporto. La Banca garantisce a Finpiemonte la possibilità, su semplice richiesta, di prendere visione di tutta la documentazione in originale attinente al Contratto di Finanziamento sotto forma di copia digitale o conforme all'originale. La Banca si impegna altresì a trasmettere il Piano di Ammortamento a seguito di qualsivoglia intervento che modifichi il medesimo (moratoria, rinegoziazione del finanziamento, altro).

b) a versare a Finpiemonte, al massimo entro 10 giorni dall'incasso delle rate, gli importi percepiti dal Beneficiario e spettanti a Finpiemonte stessa in relazione alla Quota Pubblica. Tali importi devono essere versati sul conto corrente indicato da Finpiemonte, mediante BIR o bonifico ordinario. Decorso tale termine, la Banca è tenuta a corrispondere interessi di mora a proprio carico nella misura del tasso legale.

c) fornire i flussi di rientro delle rate, con la periodicità e le modalità indicate nelle "Specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni sulle movimentazioni", che saranno oggetto di specifico accordo tra le Parti. In attesa della definizione di tale modello, la trasmissione dei flussi di rientro delle rate avviene secondo le modalità attualmente in uso tra la singola Banca e Finpiemonte.

2. La Banca deve fornire a Finpiemonte una rendicontazione periodica semestrale, tramite

posta elettronica certificata (PEC) o altro flusso dati telematico, riportante i seguenti dati:

- a) agevolazione di riferimento e nominativo del Beneficiario, numero finanziamento e ove disponibile NDG della Banca;
  - b) stato del credito (*in bonis, past due, incaglio, sofferenza, revoca*);
  - c) importo erogato (Quota Pubblica e Quota Banca);
  - d) importo restituito (Quota Pubblica e Quota Banca);
  - e) credito residuo in linea capitale relativo al Finanziamento (distinguendo tra Quota Pubblica e Quota Banca);
  - f) eventuali azioni intraprese per il recupero del credito. Tale dato potrà essere fornito contestualmente alla rendicontazione o in alternativa nell'ambito dell'informativa di cui al successivo articolo 9, comma 8.
3. La Banca inoltre, si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a informare Finpiemonte tempestivamente per iscritto, e comunque entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza, in merito al verificarsi di eventi o circostanze negative riguardanti il Beneficiario ove gli stessi abbiano evidenza pubblica oppure siano stati comunicati dal Beneficiario alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero:
- i. azioni, domande e/o contenziosi, procedimenti giudiziari intentati o minacciati per iscritto da terzi nei confronti del Beneficiario;
  - ii) accertamenti d'imposta, avvisi di irrogazione di imposte o sanzioni, cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione;
  - iii) la cessione di beni a favore dei propri creditori ai sensi dell'art. 1977 e ss. del codice civile;
  - iv) l'avvio di procedure di composizione negoziata della crisi, di trattative per un piano di risanamento o l'assoggettamento del Beneficiario a una procedura concorsuale;
  - v) il verificarsi di una causa di scioglimento o la convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione;
  - vi) la ricorrenza di una qualsiasi situazione prevista dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

#### **Art. 8 – Estinzione anticipata – Rimborso**

---

1. Il Beneficiario può chiedere alla Banca l'estinzione anticipata totale del Finanziamento. La Banca deve informare Finpiemonte della richiesta per preventivo nulla osta. In caso di assenso di Finpiemonte, la Banca si impegna a versare le somme rinvenienti dall'estinzione del Finanziamento, senza alcuna deduzione per oneri, a copertura della Quota Pubblica residua.
2. È anche consentita l'estinzione volontaria parziale del Finanziamento, senza necessità di assenso di Finpiemonte. In tal caso la Banca si impegna a comunicare per iscritto

l'avvenuta estinzione parziale del Finanziamento e a versare a Finpiemonte le somme di competenza per la Quota Pubblica. Contestualmente la Banca invierà a Finpiemonte il nuovo piano di ammortamento ricalcolato nel rispetto della proporzione tra Quota Pubblica e Quota Banca.

**Art. 9 – Revoca dell'agevolazione, risoluzione del Contratto di Finanziamento e impegni della Banca inerenti al recupero del Finanziamento**

---

1. In caso di inadempienza da parte del Beneficiario degli obblighi assunti con la domanda di ammissione al Finanziamento presentata a Finpiemonte ai sensi del precedente articolo 4 o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso al Finanziamento e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel Contratto di Finanziamento, Finpiemonte può revocare l'intervento agevolativo rappresentato dalla Misura con conseguente diritto all'immediata restituzione delle somme di pertinenza della Quota Pubblica. Detta revoca determina la risoluzione dell'intero Contratto di Finanziamento.
2. La Banca si obbliga a prevedere la fattispecie di cui al comma precedente tra le ipotesi di risoluzione espressa disciplinate dal Contratto di Finanziamento.
3. In caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento per causa ulteriore rispetto a quella prevista al comma 1 del presente articolo, la Banca si impegna a comunicare a Finpiemonte la risoluzione del Contratto di Finanziamento dando evidenza della relativa motivazione.
4. La Banca è altresì tenuta a comunicare a Finpiemonte ogni informazione rilevante ai fini della decadenza dal Finanziamento di cui sia a conoscenza senza indugio al verificarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione e adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Banca, dandone comunicazione a Finpiemonte ed in forza del mandato di cui al successivo articolo 10, deve procedere, in caso di ritardo nel pagamento delle rate del Finanziamento o di diverso inadempimento del Beneficiario del Finanziamento, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, del Finanziamento erogato, esercitando ogni iniziativa e/o azione per il recupero del credito anche per la Quota Pubblica comprensiva degli oneri di agevolazione contestualmente alle iniziative e azioni attivate per il recupero della Quota Banca nei modi e nei tempi ritenuti opportuni e compatibilmente con la normativa vigente. I costi sostenuti e documentati dalla Banca per il recupero del credito sono da ripartire proporzionalmente in base alla percentuale del cofinanziamento e possono comprendere anche un importo a copertura delle attività svolte nell'esclusivo interesse della Quota Pubblica, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Convenzione.
6. La Banca può sottoporre a Finpiemonte piani di rientro, la rinegoziazione del Finanziamento, al fine di favorire la restituzione delle rate insolute o proposte transattive pervenute dal Beneficiario e/o dai garanti, relativamente alle quali Finpiemonte deve far pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 45

giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine ed in assenza di comunicazioni l'assenso di Finpiemonte si dà per acquisito. Nel caso di accettazione, la Banca provvede a definire gli accordi transattivi con il Beneficiario secondo le modalità e nelle forme negoziali previamente condivise e accettate da Finpiemonte.

7. La Banca si impegna a promuovere, se ritenuto necessario, azioni in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa, tra cui a titolo esemplificativo, azioni di cognizione, procedimenti monitori, esecutivi (pignoramenti mobiliari e immobiliari, anche intervenendo in quelli promossi da terzi) o cautelari ai fini del recupero del credito.
8. La Banca, anche con riferimento a quanto previsto al precedente articolo 7, comma 2, lett. f) si impegna a dare informativa e a tenere aggiornata Finpiemonte sulle azioni di recupero poste in essere anche fornendo tempestivamente copia della documentazione attestante l'avvio e lo sviluppo di tali azioni, trasmettendo, a titolo esemplificativo:
  - lettere di revoca affidamenti;
  - lettere di costituzione in mora;
  - comunicazione di escussione confidi o di attivazione delle garanzie e i relativi riscontri;
  - decreti ingiuntivi;
  - atti di pignoramento con il relativo esito (verbale positivo/negativo nel caso di pignoramento mobiliare; ordinanza di assegnazione somme nel caso di pignoramenti presso terzi; ordinanza di ripartizione somme incassate dalla vendita nel caso di pignoramento immobiliare);
  - nel caso di procedura concorsuale, l'insinuazione, le relazioni periodiche depositate dalla curatela, i piani di riparto sia parziali che finali;
  - la decisione di interrompere le suddette azioni allorquando ritenuto antieconomico.
9. Nell'ambito delle azioni di recupero, se il Beneficiario o il garante sono assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale, la Banca ha cura di presentare istanza di insinuazione al passivo anche per la quota di Finpiemonte sia in linea capitale che per quanto dovuto a titolo di oneri di agevolazione, nel caso di revoca amministrativa. In caso sia necessario assentire a proposte di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in via stragiudiziale, ovvero votare nelle adunanze dei creditori, le relative determinazioni sono oggetto di preventiva consultazione e condivisione tra le Parti.
10. Nell'ambito delle azioni di recupero giudiziali esecutive o concorsuali e quindi quando vi siano creditori concorrenti nella ripartizione delle somme da distribuire, relativamente alla quota di credito di Finpiemonte, la Banca, a prescindere dall'esistenza di una revoca amministrativa, ha l'onere di far valere il privilegio generale ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.lgs. n. 123/1998.
11. Per l'esercizio delle azioni di cui sopra, la Banca, in forza del mandato di cui al successivo articolo 10, può compiere tutti quegli atti ritenuti necessari, tra cui

incaricare avvocati, sottoscrivere atti e, attestazioni contabili, rinunciare (previa comunicazione a Finpiemonte) alle azioni, alle domande e agli atti di giudizio, curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo concesso dalla legge, impegnandosi dunque, anche se non specificato, a fare tutto quanto ritiene necessario, utile e opportuno per il buon espletamento del mandato.

12. Ai fini del recupero dei crediti per la quota di Finpiemonte da parte della Banca, Finpiemonte fornirà alla Banca stessa, su richiesta, una dichiarazione di attestazione del credito ovvero, qualora ritenuto necessario, l'estratto autentico dei libri contabili.
13. In caso di revoca dell'agevolazione da parte di Finpiemonte relativa alla Quota Pubblica, la mancata restituzione delle somme revocate dovute dal Beneficiario produce, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte. Detti interessi di mora sono calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso applicato alla quota di finanziamento pubblico maggiorato di 3 punti percentuali annui.
14. Tutte le somme recuperate, al netto delle spese sostenute e documentate di cui al precedente comma 5, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, anche ipotecari, incluse quelle derivanti dall'escussione di Consorzi di garanzia ma escluse quelle derivanti dall'escussione di garanzie pubbliche (cfr. art. 5 comma 2), sono comunque ripartite pro-quota tra la Banca e Finpiemonte, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel Finanziamento. Resta escluso il caso di recupero delle somme in ambito concorsuale in via privilegiata ex D.lgs. n.123/1998 che sono accreditate interamente a Finpiemonte e non concorreranno alla ripartizione pro quota.

#### **Art. 10 – Mandato senza rappresentanza**

---

1. Finpiemonte, per l'esercizio di tutte le attività e obbligazioni di cui agli articoli precedenti, nomina e costituisce la Banca, che con l'adesione alla presente Convenzione accetta, quale sua mandataria senza rappresentanza nei confronti del Beneficiario e in relazione al relativo Contratto di Finanziamento e alla sua esecuzione. In particolare, Finpiemonte conferisce mandato senza rappresentanza alla Banca affinché intraprenda ogni atto necessario o opportuno in relazione e ai fini del Contratto ed eserciti nei confronti del Beneficiario i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà conseguenti al Contratto stesso.
2. In caso sia necessario agire in rappresentanza di Finpiemonte, il potere rappresentativo è oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.

#### **Art. 11 – Divieto di cessione del credito e sostituzione del mandatario in assenza di comunicazione**

---

1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito di Finpiemonte nei confronti del Beneficiario non è cedibile.
2. Le Parti convengono che, in caso contrario, qualora risultasse che la Banca abbia ceduto uno o più crediti vantati da Finpiemonte nei confronti del Beneficiario, la Banca stessa, è tenuta a restituire a Finpiemonte l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli

interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

3. La Banca ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui la Banca ritenga di avvalersi di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, deve darne comunicazione scritta a Finpiemonte.
4. In caso la Banca sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, scissione, fusione, etc.), che comportino la sostituzione della Banca mandataria nell'esecuzione del mandato alla gestione/al recupero, la Banca deve darne immediata comunicazione scritta a Finpiemonte che ha la facoltà, se ritiene, di revocare il mandato e riacquisire la gestione del proprio credito. Il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente Convenzione, curando di mantenere traccia dei dati storici del Finanziamento. La Banca, che senza comunicazione sostituisca altri a sé stessa nella gestione del credito di Finpiemonte, è tenuta a risarcire a Finpiemonte i danni subiti dalla stessa come conseguenza diretta di tale inadempimento, in ogni caso entro il valore del credito residuo alla data dell'inadempimento e con riferimento alla sola Quota Pubblica.
5. In parziale deroga a quanto previsto al precedente comma 1, nel caso la Banca sia interessata a cedere la propria quota di credito vantato nei confronti del Beneficiario (Quota Banca) e intenda affidare al cessionario anche la gestione ed il recupero della Quota Pubblica, deve darne preventiva comunicazione scritta a Finpiemonte che ha la facoltà, se ritiene, di revocare il mandato e riacquisire la gestione del proprio credito. Il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente Convenzione, curando di mantenere traccia dei dati storici del Finanziamento. La Banca che senza preventiva comunicazione sostituisca altri a sé stessa nella gestione del credito di Finpiemonte è tenuta a risarcire a Finpiemonte i danni subiti dalla stessa come conseguenza diretta di tale inadempimento, in ogni caso entro il valore del credito residuo alla data dell'inadempimento e con riferimento alla sola Quota Pubblica.

#### **Art. 12 – Prova delle somme dovute**

---

Al fine dell'accertamento delle somme dovute, tra le Parti fanno stato e prova i libri e le scritture contabili.

#### **Art. 13 – Durata della convenzione**

---

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimane vigente sino a recesso di una delle Parti da inviarsi all'altra secondo le modalità di cui al successivo articolo 18 con almeno tre mesi di preavviso.

La presente Convenzione disciplina tutti i Contratti di Finanziamento, in applicazione delle Misure a cui la Banca ha aderito e stipulati dalla Banca stessa successivamente alla data di sottoscrizione. I finanziamenti stipulati antecedentemente a tale data rimangono disciplinati dalle precedenti convenzioni in essere tra Finpiemonte e la Banca.

#### **Art. 14 – Inadempimento e risoluzione**

---

In caso di gravi e reiterate inadempienze, rispetto agli obblighi derivanti dalla Convenzione

agli articoli 5, 7 e 9, ciascuna delle Parti ha facoltà di risolvere la Convenzione stessa a norma di legge, dandone comunicazione all'altra Parte ai sensi del successivo articolo 18, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

In caso di scioglimento, per qualsiasi ragione avvenuto, della presente Convenzione, la stessa rimane applicabile ai Contratti di Finanziamento sottoscritti dalla Banca antecedentemente al verificarsi della causa di scioglimento.

---

#### **Art. 15 – Modifiche della Convenzione**

La presente Convenzione ed i relativi allegati possono essere modificati previo accordo scritto tra le Parti, le quali determinano la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

---

#### **Art. 16 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

---

#### **Art. 17 – Spese**

La presente Convenzione è registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di Finpiemonte.

---

#### **Art. 18 – Domiciliazione - Comunicazioni**

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
- BANCA [redacted] presso la propria sede sita in [redacted]

Le comunicazioni istituzionali tra le Parti devono essere inviate per lettera o mail ai seguenti indirizzi:

- per Finpiemonte: Galleria San Federico 54, 10121 Torino – PEC: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
- per la Banca: [redacted]

Per le necessità operative collegate alla presente Convenzione, le Parti concorderanno, a seguito della sottoscrizione, i contatti e i riferimenti da utilizzare.

---

#### **Art. 19 – Tutela dei dati personali**

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Convenzione, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente.

Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 e 34 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso alla presente Convenzione.

#### **Art. 20 - Riservatezza**

---

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni, notizie, documenti, dati, processi, progetti, atti e/o metodi di titolarità o comunque detenuti dall'altra Parte e appresi od ottenuti nell'ambito della presente Convenzione sono da considerarsi come strettamente confidenziali e riservati. Pertanto, fatti in ogni caso salvi gli inderogabili limiti di legge, le Parti si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381, cod. civ., per i relativi dipendenti, collaboratori ed eventuali fornitori terzi, a mantenere le informazioni riservate e a non divulgarle a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.
2. Le informazioni riservate potranno essere comunicate dalle Parti su richiesta di qualsivoglia autorità, giudiziaria e/o amministrativa, nei limiti strettamente necessari ad ottemperare agli obblighi di legge e/o regolamento, fermo restando che, in tal caso, l'altra Parte ne sarà prontamente informata, nei limiti in cui le norme di legge e/o regolamentari lo consentano.
3. Le Parti dichiarano e si danno atto altresì che le informazioni predette verranno dalle stesse utilizzate solo ed esclusivamente al fine di, e nella misura in cui, sia necessario per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore anche per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Convenzione, per qualsiasi ragione intervenuta.
5. Non costituiscono informazioni riservate ai fini del presente Articolo i dati e le notizie che sono o divengano di pubblico dominio per causa diversa dalla rivelazione effettuata dalla Parte e/o dalle Banche Aderenti tenute al riserbo, dal personale ad esse riferibili o dai loro collaboratori.
6. In caso di scioglimento della Convenzione, ciascuna Parte si impegna a restituire immediatamente all'altra Parte tutte le informazioni riservate in suo possesso, provvedendo altresì a cancellare o distruggere tali informazioni riservate ed a certificarne la cancellazione o distruzione per iscritto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di cessazione della Convenzione.

**Art. 21 - Codice etico e Modello 231/2001**

---

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e dichiarano di avere adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di organizzazione.
2. Le Parti dichiarano di avere adottato un proprio Codice Etico, pubblicato nei rispettivi siti internet.
3. Nell'esecuzione delle proprie prestazioni, le Parti si impegnano, pertanto, a tenere un comportamento conforme ai propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo e al Codice Etico, tale da non esporre l'altra Parte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché a far sì che lo stesso venga rispettato da parte dei propri soci, dipendenti, collaboratori che siano coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, nell'esecuzione della presente Convenzione.
4. L'inosservanza anche di uno degli obblighi indicati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico, costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, e legittimerà la Parte adempiente a risolvere la Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC. Resta in ogni caso salvo il risarcimento dei danni e ogni altro rimedio concesso dalla legge alla Parte adempiente.

Torino, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

- Articolo 5 – Concessione ed erogazione dei Finanziamenti
- Articolo 6 – Caratteristiche dei Finanziamenti
- Articolo 7 – Obbligazioni della Banca - Invio piani di ammortamento, retrocessione rate, flussi e informativa periodica
- Articolo 8 – Estinzione anticipata - Rimborso
- Articolo 9 – Revoca dell'agevolazione, risoluzione del Contratto di Finanziamento e impegni della Banca inerenti al recupero del Finanziamento

- Articolo 10 – Mandato senza rappresentanza
- Articolo 11 – Divieto di cessione del credito e sostituzione del mandatario in assenza di comunicazione
- Articolo 14 – Inadempimento e risoluzione
- Articolo 16 – Foro competente

Allegati:

1. Modello presentazione progetto alla Banca
2. Modello standard di delibera bancaria

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il \_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A.

Banca